Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 1 febbraio 2001, n. 2

"Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE

Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 1 febbraio 2001, n. 2

"Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

Coordinamento scientifico: Prof. G. Valotti

Gruppo di Progetto: dott. G. Frollo, dott.ssa P. Rappo, dott.ssa M. Zanon

Coordinatore: dott. S. Amadi

INDICE

pag.

A) INFORMAZIONI GENERALI…… 1

B) ANALISI FINANZIARIA……. 2

Sez. 1: Spesa complessiva della Regione……..……. 2

Sez. 2: Linee di spesa finanziate……..……..…. 3

Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati……..…. 4

C) ANALISI DI OUTPUT…….. 5

C.1.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "INTERMEDIO"…… 5

Sez. 1: Progetti finanziati……. …… 5

C.2.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "FINALE"……..…….. 6

Sez. 1: Esito dei finanziamenti…….……... 6

Sez. 2: Valutazione del grado di soddisfacimento dei destinatari…… 8

Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti……..…….…. 9

D) CONFRONTO CON ALTRE REGIONI…… 10

LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2001, N. 2
"INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI"……. 11

Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 1 febbraio 2001, n. 2

"Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

SCHEDA DI MONITORAGGIO

L.R. 1 FEBBRAIO 2001, N. 2 "INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI"

A) INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi della legge: Promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori (con soglia demografica inferiore ai 3500 abitanti), al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.

Interventi previsti:

a) contributi per il recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico od artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale;

b) contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico od artistica o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, limitatamente alle parti esterne od in vista degli edifici;

c) contributi per il recupero delle strutture e degli elementi urbani collegati agli interventi di cui alle lettere a) e b).

Struttura competente: Direzione Lavori Pubblici.

Note:

- fino all'anno in corso (2004), per la legge in questione sono stati emanati due bandi. Il primo è stato emanato nel 2001 e gli stanziamenti degli esercizi 2001, 2002 ed in parte del 2003 sono stati utilizzati per finanziare ed esaurire la graduatoria risultante dal primo bando. Nel corso del 2003 è stato pubblicato il bando per l'accesso ai contributi relativi all'esercizio finanziario del 2004 e ai residui dell'esercizio finanziario 2003.

B) ANALISI FINANZIARIA

Sez. 1: Spesa complessiva della Regione (dati aggiornati al 29/08/2004)

Tav. 1: *Somme stanziate, impegnate e pagate (valori in euro)*

V. Tab. 1 All. A

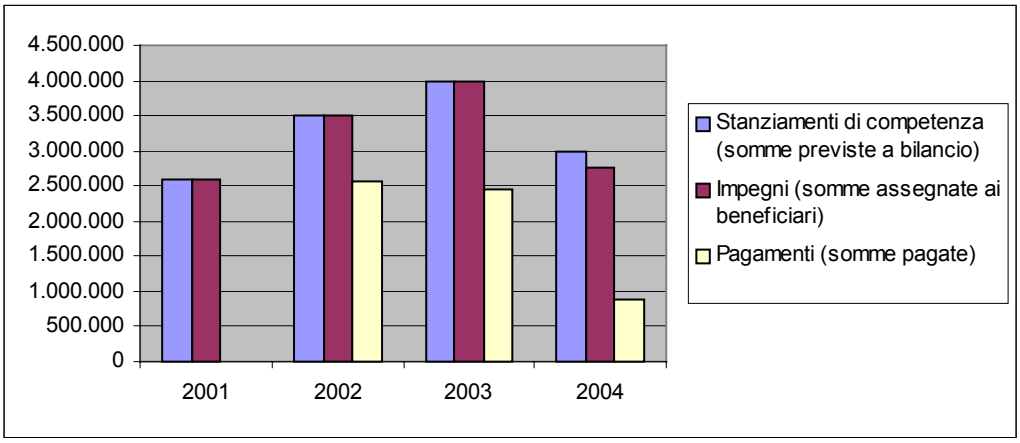

Tav. 2: *Spesa complessiva nel quadriennio (valori in euro)*

V. Tab. 1 All. A

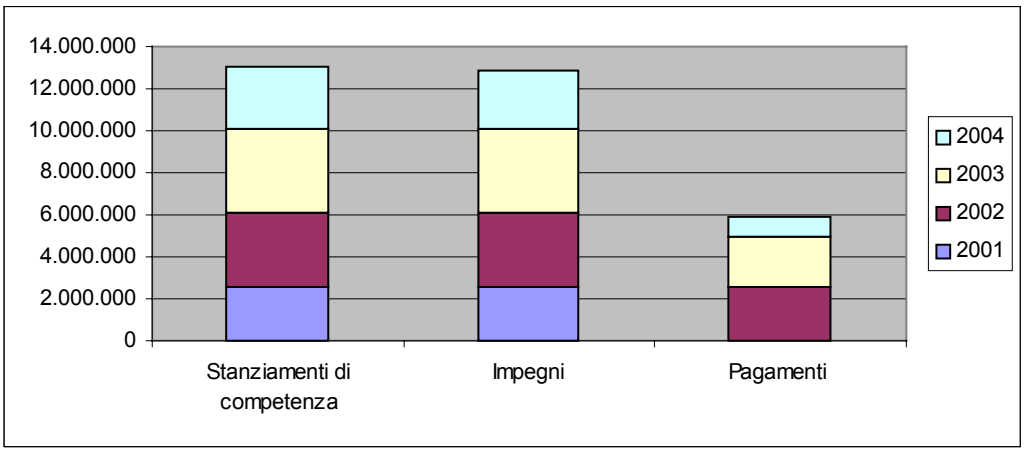

Note:

- le modalità di erogazione dei contributi ai beneficiari prevedono il pagamento di un acconto pari al 40% dell'importo totale con l'ammissione a contributo ed il pagamento del saldo a rendicontazione del progetto realizzato;
- il termine per la conclusione dei lavori e la presentazione del rendiconto è fissato in tre anni dalla data del provvedimento regionale di concessione dei contributi per il bando 2001 ed in due anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento per il bando 2004.

Sez. 2: Linee di spesa finanziate (distribuzione %)

V. Tab. 2
All. B

Tav. 3: *Contributi assegnati con il bando 2001*

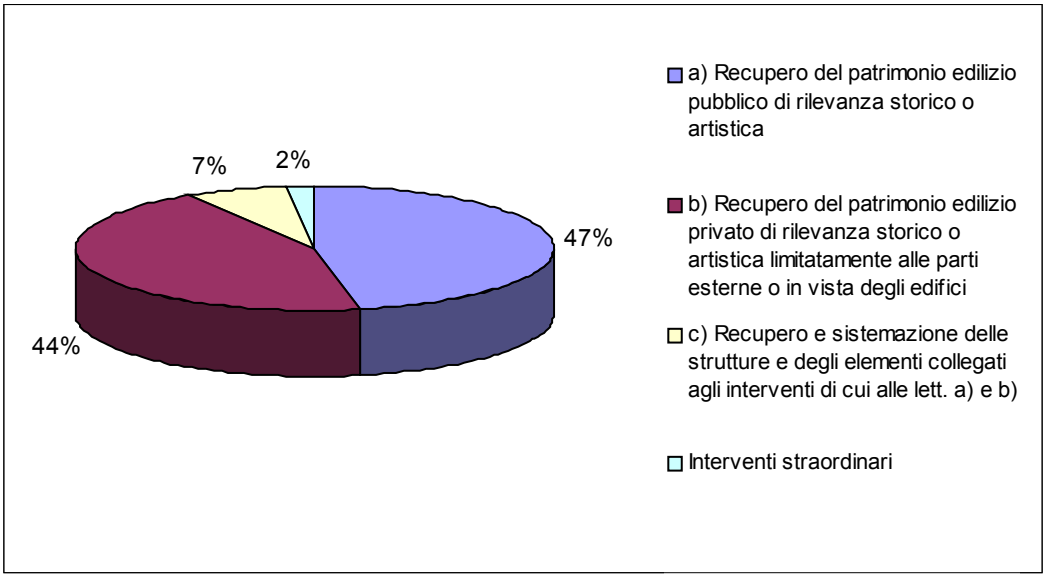

Note:

- il bando 2001 stabilisce, in prima fase di applicazione della legge, la ripartizione delle risorse disponibili in bilancio secondo le seguenti percentuali di finanziamento: cat. a) e b) 40%; cat. c) 20%, lasciando comunque salva la facoltà per la Giunta, nel caso di domande che diano luogo a contributi per un importo complessivamente inferiore alle risorse disponibili, di ripartire l'eccedenza fra le altre categorie;
- nella categoria "interventi straordinari" rientrano quei progetti che sono stati finanziati al di fuori della graduatoria di assegnazione dei contributi del bando 2001, poiché trattasi di interventi urgenti ed improrogabili e rientranti ad ogni modo nei requisiti previsti dalla L.R. n. 2/2001 (soglia demografica del Comune inferiore ai 3500 abitanti e collocazione dell'intervento entro il perimetro del centro storico comunale).

V. Tab. 6
All. C

Tav. 4: *Contributi assegnati con il bando 2004*

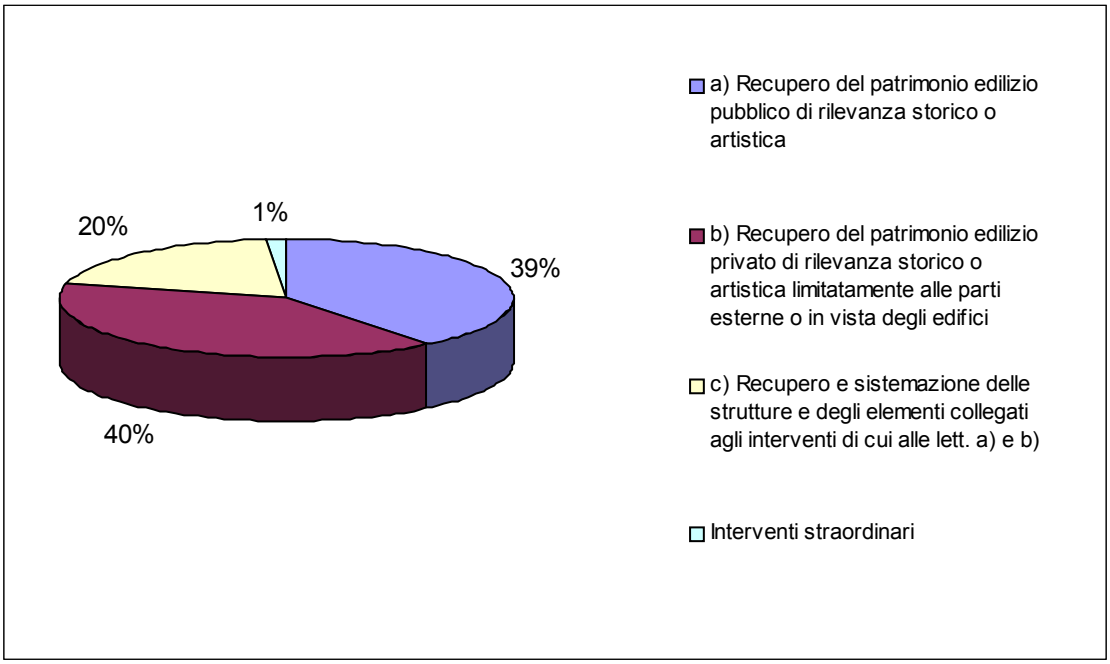

Note:

- anche per il bando 2004 con la DGR n. 1901 del 24.06.2003 è stata stabilita la distribuzione delle risorse disponibili in relazione ad ogni categoria di intervento finanziabile (cat. a) e b) 40%; cat. c) 20%);
- per gli interventi straordinari vedasi la nota alla tav. precedente.

Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati

V. Tab. 3,7
All. B, C

Tav. 5: *Contributi regionali assegnati per Provincia (valori in euro)*

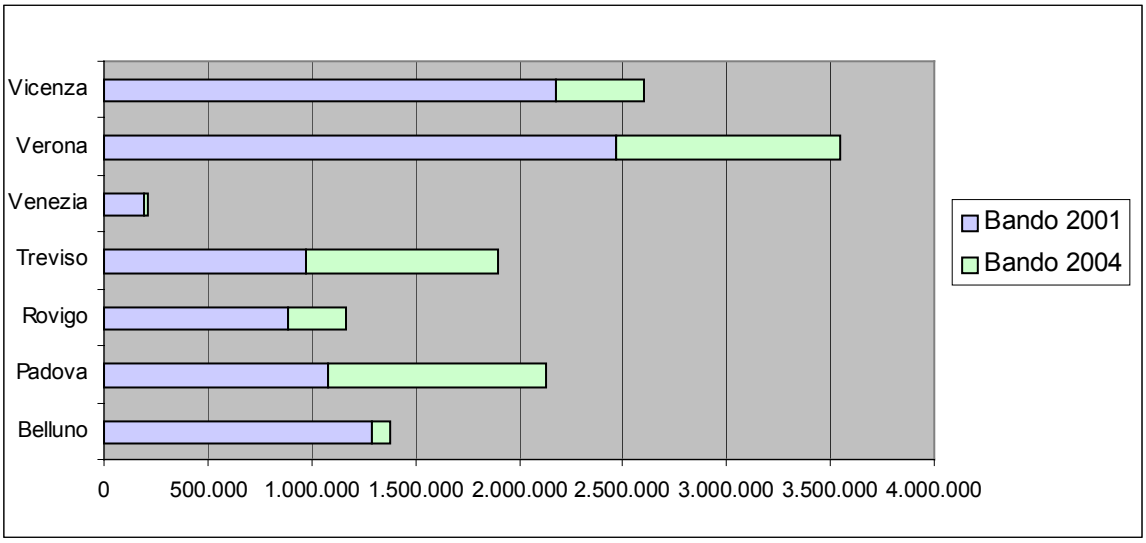

C) ANALISI DI OUTPUT

C.1.) Valutazione dell'Output "intermedio"

Sez. 1: Progetti finanziati

V. Tab. 4, 8 All. B, C

Tav. 6: *Numero domande finanziate per categoria di intervento*

Categorie di intervento	Bando 2001	Bando 2004	Totale
a) Recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico o artistica	**101**	**15**	**116**
b) Recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico o artistica limitatamente alle parti esterne o in vista degli edifici	**418**	**142**	**560**
c) Recupero e sistemazione delle strutture e degli elementi collegati agli interventi di cui alle lett. a) e b)	**50**	**18**	**68**
Interventi straordinari	**2**	**1**	**3**
Totale	**571**	**176**	**747**

V. Tab. 5, 9 All. B, C

Tav. 7: *Contributi assegnati (valori in euro)*

Bando	Domande finanziate	Contributi assegnati	Fin. min	Fin. medio	Fin. max
2001	**571**	**9.070.129,98**	218,36	15.884,64	155.756,72
2004	**176**	**3.865.968,98**	272,00	21.965,73	445.582,80

Note:

- il bando 2001 prevedeva limiti massimi ai contributi da assegnare per ogni categoria di intervento, ad eccezione degli interventi straordinari (euro 103.291,38 per gli interventi di cui alla cat. a; euro 51.645,68 per gli interventi di cui alla cat. b; euro 15.493,70 per gli interventi di cui alla cat. c);
- il bando 2004 prevede un limite massimo di contributo erogabile solo con riferimento agli interventi straordinari, che non possono superare il 10% della disponibilità;

- i dati riportati nelle tabelle sopra esposte sono stati elaborati sulla base delle delibere di assegnazione dei contributi, senza a tal fine considerare l'esito dei finanziamenti erogati (progetti realmente realizzati, revoche, rinunce), che verrà considerato nella prossima sezione.

C.2.) Valutazione dell'Output "finale"

Sez. 1: Esito dei finanziamenti

La valutazione dei risultati prodotti dal bando 2001 potrà avvenire compiutamente solo nel corso del 2006, poiché a seguito dello scorrimento della graduatoria con l'utilizzo degli stanziamenti degli esercizi finanziari 2002 ed in parte del 2003, esso completerà il proprio iter solo alle date indicate in tabella. Pertanto si riportano i dati finora disponibili.

Anche per il bando 2004 la valutazione dei progetti realizzati potrà avvenire solo nel corso del 2006.

Tav. 8: *Progetti realizzati con il bando 2001 (dati al 5/07/04)*

DGR assegnazione dei contributi	N. rinunce	N. interventi conclusi	Data di scadenza realizzazione intervento
3450/01	15	34	17/12/04
1708/02	5	16	28/06/05
3152/02	0	1	07/11/05
3636/02	0	1	12/12/05
1902/03	8	12	23/06/06
3054/03	0	0	09/10/06
	28	***64***	

Fonte: Direzione Lavori Pubblici

Tav. 9: *Tempo medio di durata della pratica*

Bando	Durata della pratica (tempo medio)
2001	
2004	

Note:

- per tempo di durata della pratica si intende l'intervallo di tempo trascorso dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande al mandato di pagamento dei contributi;
- come chiarito in premessa, i dati non sono ancora disponibili e si potranno valutare solo a partire dal 2006.

Tav. 10: *Interventi finanziati sul patrimonio edilizio pubblico con il bando 2001*

Oggetto degli interventi di restauro	Esercizio fin. 2001	Esercizio fin. 2002	Esercizio fin. 2003	Interventi straordinari	Tot
municipio	9	21	9	0	*39*
villa	0	2	4	1	*7*
biblioteca	1	1	1	0	*3*
sede museale	1	1	1	0	*3*
scuola	0	1	4	0	*5*
cinema	0	0	1	0	*1*
sede comunità montana	0	0	1	0	*1*
altro fabbricato comunale	7	18	8	0	*33*
chiesa	0	2	2	0	*4*
cimitero	0	0	1	0	*1*
fontana	0	0	1	0	*1*
piazze e strade	0	0	2	0	*2*
caserma	0	0	1	0	*1*
monastero	0	1	0	1	*2*
Totale	*18*	*47*	*36*	*2*	*103*

Note:

- la tabella è esemplificativa e indica gli interventi finanziati sul patrimonio edilizio pubblico con il bando 2001. Come chiarito in premessa, la valutazione di quelli realmente realizzati potrà avvenire compiutamente solo nel corso dell'anno 2006;

- l'analisi di cui sopra riguarda solo gli interventi finanziati sul patrimonio edilizio pubblico, ossia quegli interventi rientranti nella categoria a) degli interventi ammissibili a contributo ai sensi della L.R. 2/2001. Non si sono approfondite le tipologie di interventi effettuati con riferimento alle altre categorie previste dalla legge, poiché trattasi di interventi realizzati su edifici privati in gran parte ad uso residenziale (categoria b) ovvero su elementi urbani collegati agli interventi di cui alla lettere a) o b) (categoria c).

Sez. 2: Valutazione del grado di soddisfacimento dei destinatari

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte dei soggetti che ne rappresentano i principali destinatari: i Comuni minori (con popolazione inferiore ai 3500 abitanti) ed i privati cittadini di tali Enti, proprietari di immobili di interesse storico od artistico situati all'interno del centro storico e da sottoporre ad opera di restauro.

Come chiarito nella sezione precedente, una valutazione compiuta della legge sarà possibile solo in seguito, poiché sino ad ora sono stati conclusi pochi progetti sul totale degli interventi finanziati.

Si ritiene comunque interessante in questa sede indicare alcuni degli ambiti che potrebbero essere oggetto di eventuale analisi futura, ove ritenuta necessaria:

- valutazione della procedura attivata per l'applicazione della legge (chiarezza del bando, termini per la presentazione della domanda, documentazione da presentare);
- valutazione dei contributi erogati (modalità e tempestività nell'erogazione; congruità del contributo per il raggiungimento degli obiettivi della legge);
- qualità della comunicazione dell'iniziativa;
- valutazione del progetto realizzato in relazione ai fondi disponibili ed eventuali riflessioni su evoluzioni future della normativa in questione;
- osservazioni e riflessioni per adattare\migliorare la legge alle esigenze del bacino d'utenza.

Con riguardo alla normativa in esame ed alle sue eventuali evoluzioni future, si sottolinea che i soggetti destinatari dei contributi da essa previsti sono in sensibile diminuzione.

I bandi di applicazione della legge prevedono infatti l'esclusione dal contributo degli interventi pubblici o privati relativi ad edifici o parte di edifici già assegnatari di contributi regionali e ciò comporta una notevole diminuzione delle domande di contributi soprattutto da parte dei soggetti privati, che dispongono nella generalità dei casi di un'unica abitazione da recuperare.

Si tratta di un aspetto rilevante da tenere in considerazione al fine di valutare l'ampiezza ed il grado di dettaglio di un'eventuale indagine di customer satisfaction.

Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte di soggetti diversi dai diretti destinatari, che occupandosi delle tematiche inerenti la legge in questione, rappresentano interlocutori qualificati ai fini di una sua analisi.

Per quanto riguarda in particolare la L.R. 2/2001, essa ha due finalità:

- una diretta, che è quella di promuovere il recupero dei centri storici dei comuni minori attraverso l'erogazione di contributi per realizzare progetti di restauro degli immobili pubblici e privati di particolare interesse storico od artistico;
- una indiretta, che è quella, attraverso il recupero dei centri storici, di favorire il loro sviluppo culturale, turistico ed economico.

Tra gli interlocutori qualificati ai fini della valutazione della legge in relazione alle due finalità sopra indicate, oltre che i comuni ed i privati direttamente beneficiari dei contributi di cui già si è parlato nella sez. seconda, si possono indicare:

- i cittadini del centro storico valorizzato;
- gli uffici di informazioni turistiche, in grado di valutare l'eventuale impatto della legge dal punto di vista culturale e turistico;
- l'associazione dei piccoli comuni italiani, in grado di valutare la normativa regionale in relazione alle esigenze dei comuni minori.

L'indagine estesa alle prime due categorie di interlocutori si presenta piuttosto lunga e complessa, anche con riferimento alle indicazioni finali che ne potrebbero risultare. Pertanto si è ritenuto opportuno rinviarla ad altro momento, ove ritenuta necessaria.

Nel mese di luglio 2004 si è proceduto a contattare telefonicamente uno dei referenti per il Veneto dell'associazione nazionale dei piccoli comuni italiani, il sig. Bertinato, Sindaco del Comune di Montegaldella (VI).

Il sig. Bertinato ci ha confermato che non esiste una sede regionale dell'associazione da contattare e che pertanto ogni riflessione sui comuni minori viene affrontata a livello nazionale. Con riferimento in particolare alla normativa in questione, fino ad ora non vi sono stati momenti di valutazione, poiché altre questioni di maggiore importanza hanno richiesto attenzione immediata. Non esclude però che la normativa regionale in questione possa essere oggetto di futuri lavori ed osservazioni da parte dell'associazione.

D) CONFRONTO CON ALTRE REGIONI

Area di possibile approfondimento a fronte di specifiche esigenze di confronto che vengano di volta in volta segnalate dai Consiglieri regionali.

I dati potranno essere raccolti ed elaborati come indicati nella tabella che segue.

Tav. 11: *Iniziative attuate in altre Regioni*

Regione	Rif. Legislativo	Iniziativa	Num. progetti finanziati	Impegno finanziario (valori in Euro)

L.R. 1 febbraio 2001, n. 2

"Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

Legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 (BUR n. 12/2001)

INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia stato individuato e perimetrato un centro storico ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto", al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi ai comuni per interventi di recupero di edifici aventi caratteristiche storiche od artistiche e delle strutture ed elementi urbani ad essi collegati, da eseguirsi da parte di soggetti pubblici e/o privati.
3. Ai soli fini della presente legge, si considerano minori i comuni con popolazione inferiore a tremilacinquecento abitanti.

Art. 2 - Interventi ammissibili a contributo.

1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti interventi:
a) di recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico od artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale;
b) di recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico od artistica o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, limitatamente alle parti esterne od in vista degli edifici;
c) di recupero e sistemazione delle strutture e degli elementi urbani collegati agli interventi di cui alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno definisce, previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dall'invio della relativa proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di priorità per la individuazione degli interventi da ammettere a contributo, le modalità per la presentazione delle domande, la suddivisione percentuale delle risorse finanziarie disponili tra gli interventi di cui al comma 1, le procedure per l'erogazione del contributo regionale, nonché le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione degli interventi e le condizioni per la revoca o decadenza del contributo.

Art. 3 - Individuazione degli interventi da ammettere a contributo regionale.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni di cui all'articolo 1, raccolgono le domande loro pervenute da parte dei soggetti pubblici e privati e le presentano alla giunta regionale, con l'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento richiesto.
2. Entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dall'invio della

relativa proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.

Art. 4 - Attuazione degli interventi.

1. I comuni provvedono ai controlli ed alle verifiche previste dall'articolo 2, comma 2 sull'attuazione degli interventi da parte dei soggetti esecutori nonché alla corresponsione dei contributi.

Art. 5 - Entità e modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

1. I contributi regionali sono concessi in conto capitale, sino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il contributo è elevato sino all'ottantacinque per cento nei comuni con popolazione residente inferiore ai 1.500 abitanti.
3. L'erogazione dei contributi da parte dei comuni avviene:
a) nella misura del quaranta per cento con l'ammissione a contributo;
b) nella misura del sessanta per cento a saldo, previa presentazione del rendiconto.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 5.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, mediante l'utilizzo della partita n. 7 del capitolo n. 80230 "Fondo globale spese di investimento" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. (2)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 è istituito il capitolo n. 44012 "Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 in termini di competenza.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 2, comma 2 è fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (3)

Note
(1) L'articolo 46 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ha dettato ulteriori disposizioni transitorie in materia di domande presentate sia per quanto riguarda le procedure sia per le risorse finanziarie e l'articolo 41 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto per l'anno 2003 lo scorrimento delle graduatorie. Ulteriori disposizioni transitorie (scorrimento graduatorie) sono recate per l'anno 2003 dall'articolo 41 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

(3) L'articolo 46 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ha dettato ulteriori disposizioni transitorie in materia di domande presentate sia per quanto riguarda le procedure sia per le risorse finanziarie e l'articolo 41 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto per l'anno 2003 lo scorrimento delle graduatorie.

Fonte: Consiglio Regionale del Veneto – Sito Ufficiale (www.consiglioveneto.it)